

Avvocato e procuratore - onorari - patto di quota lite – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 02/10/2014

Art. 2233, terzo comma, cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - Pattuizione di un compenso aggiuntivo in favore di consulente del lavoro in ambito previdenziale - Configurabilità del patto di quota lite - Esclusione - Fondamento.

In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 02/10/2014